

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 09/12/2025

FATTO

1. – Con ricorso del 19 giugno 2025, previo reclamo del 9 aprile 2025, la parte ricorrente lamenta il mancato rimborso di quattro bonifici, non accreditati ed attualmente bloccati presso l'intermediario del beneficiario. Si tratta in particolare di due bonifici disposti il 3 marzo 2025 – uno di Euro 86.370,00 e uno di Euro 90.000,00 – e di altri due bonifici disposti l'8 marzo 2025, entrambi di Euro 94.186,00. La parte ricorrente chiede all'intermediario del beneficiario il rimborso di tutti gli importi indicati o comunque dei chiarimenti sulla situazione. Chiede inoltre la verifica della gestione della banca ricevente e misure adeguate alla tutela dei suoi diritti.

2. – Nelle controdeduzioni del 31 luglio 2025 l'intermediario resistente precisa anzitutto che i bonifici in questione, per un importo complessivo di Euro 368.240,00, sono stati disposti direttamente dalla parte ricorrente, tutti verso uno stesso beneficiario, il cui IBAN è esattamente quello indicato dalla stessa parte ricorrente. L'intermediario resistente riferisce inoltre che il Tribunale di Roma gli ha notificato un provvedimento di sequestro preventivo del conto corrente del beneficiario, a seguito del quale non ne è più consentita l'operatività. L'intermediario chiarisce infine di essersi attivato invano per bloccare l'accredito dei bonifici sul conto del beneficiario a seguito della comunicazione della frode subita dalla parte ricorrente, per quanto tardiva. Conclude quindi per il rigetto del ricorso nel merito.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile anzitutto perché, in base alle disposizioni della Banca d'Italia che regolano il procedimento dinanzi all'Arbitro, quando la richiesta della parte ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'Arbitro sempre che l'importo richiesto non sia superiore ad Euro 200.000,00 (cfr. sez. I, par. 4). Nel caso in esame, invece, la parte ricorrente chiede la restituzione di un importo complessivo di Euro 368.240,00 ben superiore al limite indicato.

Bisogna poi considerare che, sempre in base alle indicate disposizioni della Banca d'Italia, l'Arbitro non può pronunciarsi su ricorsi inerenti a controversie già sottoposte alla all'autorità giudiziaria (cfr. sez. I, par. 4). Al riguardo, nella decisione n. 5387 del 2012, il Collegio di coordinamento ha ulteriormente precisato che, ove una controversia sia stata già sottoposta alla cognizione dell'autorità giudiziaria penale, il ricorso all'Arbitro deve ritenersi inammissibile, senza che abbia alcun rilievo se sia avvenuta o possa avvenire la costituzione di parte civile, e anche se tra le due controversie sussiste una comunanza solo parziale e non una identità di domande. Di conseguenza, già in altre occasioni questo Collegio territoriale ha escluso la possibilità di pronunciarsi nel merito laddove il giudice penale abbia disposto il sequestro delle somme accreditate al beneficiario di un'operazione disconosciuta, proprio come è avvenuto nel caso in esame (cfr. Coll. Roma, dec. n. 5240 del 2025, dec. n. 4759 del 2022, dec. n. 4737 del 2022, dec. n. 24787 del 2021).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE